



Medaglia d'oro al Valore Civile

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Barge, Via Cardè, 26 – Casc. Anime** - Ditta **Società Agricola LA PINETA ss** con sede legale in Villafranca Piemonte - **Attività IPPC: 6.6. “Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

(Rif. Pratica n. 08.02/122)

Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 880 del 13/09/2007, è stata rilasciata alla Ditta **LA PINETA s.s.** con sede legale in Villafranca Piemonte (TO), Via Cavour, 9, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Barge, Via Cardè, 26 – Casc. Anime** - Attività IPPC: **6.6. “Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”**;
- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 937 del 01/12/2010, sono stati recepiti i controlli di parte pubblica e, contestualmente, sono state modificate alcune prescrizioni e la durata dell'AIA sopra richiamata, prorogata al **30/10/2017** in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate

dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- in data 31/03/2017, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pinerolo ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **Società Agricola LA PINETA ss**, con sede legale in Villafranca Piemonte, Via Cavour, 9 – P.IVA 04555090010 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. "Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)"**, per l'allevamento sito in **Barge, Via Cardè, 26 – Casc. Anime**;
- in data 21/04/2017, a seguito di verifica documentale, dal momento che l'istanza non è risultata correttamente presentata - in quanto non corredata delle valutazioni necessarie ai fini del riesame dell'installazione alla luce dell'adozione delle BAT *Conclusions* - con nota prot. n. 32423 è stata trasmessa al SUAP una richiesta di adempimenti;
- in data 26/05/2017, il SUAP ha inviato la richiesta di proroga, predisposta dalla Ditta, per relazionare in merito a quanto richiesto e, con successiva nota prot. n. 43846 del 01/06/2017, detta proroga è stata concessa fissando il 01/08/2017 come termine per l'incontro della documentazione richiesta;
- in data 02/08/2017, il SUAP ha trasmesso la documentazione in proposito fornita dalla Ditta;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta Società Agricola LA PINETA ss ha effettuato, in data 28/03/2017, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 61660 del 07/08/2017, è stata convocata, per il giorno 26/09/2017, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Barge, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando

provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, che include il profilo di controllo di parte pubblica – individuato per l'impianto in oggetto – da effettuarsi nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - 2) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta previa acquisizione di alcuni chiarimenti. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- in data 27/09/2017 è pervenuto il parere dell'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione, di cui alla nota prot. n. 45096 del 04/05/2017;
- in data 24/10/2017, con nota prot. n. 80663, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti documentali;
- in data 28/11/2017 e 23/05/2018, il SUAP ha inviato la documentazione in proposito fornita dalla Ditta;
- con nota prot. n. 39748 del 28/05/2018, le suddette integrazioni sono state inoltrate al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, che con nota prot. n. 52911 del 15/06/2018 ha espresso le proprie valutazioni di competenza;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT Conclusions;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*, relazionando, nel merito, nell'ambito della documentazione trasmessa dal SUAP in data 02/08/2017;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o*

delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato”;

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l'Allegato I “Linee guida generali” e l'Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni, conservazione del registro e documentazione del trasporto** (con riferimento alle disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713);
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;

- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale** o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso altresì che, ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.P. n. 34 del 06/05/2016;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME, con valenza di rinnovo, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **Società Agricola LA PINETA ss**, con sede legale in Villafranca Piemonte, Via Cavour, 9 – P.IVA 04555090010 – per l’esercizio dell’impianto sito in **Barge, Via Cardè, 26 – Casc. Anime** - Attività IPPC: **6.6. “Impianto per l’allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto**;
- 2) le previsioni relative all’attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell’Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

– il presente atto:

- concerne esclusivamente l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
- in quanto formato nell’ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

<p>Estensori Daniela BONGIOVANNI Dott.ssa Roberta ISAIA Ing. Manuela SCIGLIANO</p> <hr/> <p>VISTO 06/02/2019 Responsabile U.A. Ing. Massimiliano MARABOTTO</p>
--

Autorizzazione Integrata Ambientale RIESAME con valenza di rinnovo

Società Agricola LA PINETA s.s. - Barge

ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	9
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	9
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	9
Consistenza dell'allevamento	10
Strutture	10
Gestione dell'allevamento.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Tecniche di stabulazione	10
Tecniche di alimentazione	10
Spoglie animali	11
Valutazione aspetti ambientali.....	11
Produzione e gestione effluenti zootecnici	11
Produzione ed uso dell'energia	12
Emissioni in atmosfera.....	13
Uso dell'acqua e consumi idrici	14
Scarichi acque reflue	14
Emissioni acustiche	15
Gestione rifiuti	15
Protezione del suolo e delle acque sotterranee	15
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	16
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT Conclusions	16
Interventi di adeguamento.....	21
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	23
Ciclo produttivo.....	23
Prescrizioni	23
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici	24
Prescrizioni	24
Energia	25
Prescrizioni	25
Emissioni in atmosfera.....	25
Prescrizioni	25
Quadro emissivo.....	26
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue	27
Quadro emissivo e limiti di emissione	27
Prescrizioni	28
Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche	28
Emissioni Sonore	29
Prescrizioni	29
Quadro emissivo e limiti di emissione	29

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è localizzato in area agricola, nel Comune di Barge, in Via Cardè, 26, a circa 2,5 Km ad Ovest della Località Crocera.

Le strutture suinicole insistono sul Foglio 39, particelle catastali n. 5, 6, 8 e 71 e Fg. 43, particelle n. 4 e 55.

Il Comune sede dell'impianto è inserito nella zona di collina secondo le disposizioni della D.G.R. n. 41-855 del 29 Dicembre 2014 e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882, non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Barge inserisce l'area del complesso IPPC in classe III - "Aree di tipo misto". Il contesto territoriale nel quale è inserito l'allevamento è di tipo agricolo e, pertanto, comporta la presenza di ricettori sensibili costituiti da abitazioni rurali.

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

Presso il sito sono presenti 4 ricoveri per l'allevamento e strutture di stoccaggio dei reflui zootecnici. Le porcilaie A e B sono state ricavate da vecchi fabbricati realizzati nei primi anni '90, mentre le porcilaie C1 e C2 sono state costruite negli anni '70.

Si tratta, pertanto, di un impianto autorizzato come "esistente" ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i..

Presso l'installazione viene condotta l'attività di **allevamento suini da ingrasso**.

I suini, acquistati da altri allevamenti dopo la fase di svezzamento (circa 25-30 kg), vengono allevati fino al raggiungimento del peso finale di circa 160-165 kg, per una durata complessiva di circa 180 giorni, con un periodo di vuoto sanitario a fine ciclo di circa 20 giorni, necessario per effettuare le operazioni di pulizia e disinfezione.

L'allevamento è dimensionato per ospitare 2.593 suini ed è organizzato secondo la tipologia *tutto pieno – tutto vuoto* per ogni capannone: in pratica in ogni porcilaia vengono allevati tutti suini della stessa età.

Nei ricoveri B, C1 e C2 sono localizzati alcuni box destinati a locali infermeria.

Rispetto all'AIA rilasciata:

- il ciclo di allevamento e il numero dei capi non sono stati modificati;
- sono state realizzate le 2 nuove vasche circolari esterne per lo stoccaggio dei reflui zootecnici, previste nel precedente provvedimento autorizzativo;
- lo spandimento dei reflui zootecnici è stato modificato, adottando una banda raso terra, come previsto nel precedente provvedimento autorizzativo.

Allegato 1 – pag. 9

Consistenza dell'allevamento

I posti potenziali sono 2.593 per suini grassi, di cui 143 posti infermeria; il peso vivo annuale (al lordo del vuoto sanitario e al lordo dell'infermeria) è di 233,37 t.

Nella tabella seguente viene indicato il numero dei posti potenziali in ciascun ricovero di allevamento:

Categoria capi allevati	Ricoveri	n. posti potenziali
Suini ingrasso (30-160 kg)	A	157
	B	308
	C1	1.064
	C2	1.064
	Totale posti	2.593

Strutture

L'allevamento è costituito da:

- n. 4 porcilaie destinate al ricovero dei suini;
- n. 2 cucine per la preparazione delle razioni alimentari;
- strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici (n. 2 vasche circolari esterne e sottogrigliato corsia esterna di defecazione ricoveri C1-C2 – altezza 1m);
- n. 4 silos per lo stoccaggio dei mangimi;
- n. 1 tettoia per il deposito mezzi agricoli;
- aree di transito.

Tecniche di stabulazione

Il sistema di stabulazione adottato in **tutti i ricoveri aziendali** (A, B, C1 e C2) è il Pavimento Parzialmente Fessurato con fossa sottostante a pareti verticali: le deiezioni si accumulano nelle fosse al di sotto delle corsie esterne di defecazione e vengono rimosse ogni 3-4 giorni presso i ricoveri A e B, mentre nei ricoveri C1 e C2 la fossa sottogrigliato è profonda 3 m, ma all'altezza di 1 m è stata dotata di uno stramazzo con tubazione fissa che convoglia i liquami allo stoccaggio in vasche circolari esterne.

Detto stramazzo è stato inserito per iniziativa aziendale al fine di dimostrare l'utilizzo parziale del sottogrigliato.

Tecniche di alimentazione

In allevamento viene adottata sia l'alimentazione per fasi, sia l'alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi.

L'alimentazione per fasi prevede l'adattamento della dieta e dei suoi contenuti in minerali e aminoacidi alle specifiche esigenze dei capi allevati nei vari stadi di sviluppo. La tecnica si basa su programmi alimentari che cambiano ogni 20-30 giorni: ciò può essere ottenuto mescolando un preparato ad alto tenore di nutrienti con uno a basso tenore.

L'alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi si basa invece sul principio di alimentare gli animali eliminando l'eccesso di proteine ingerite e fornendo al tempo stesso appropriati livelli di aminoacidi e soddisfare contemporaneamente l'equilibrio ottimale tra gli aminoacidi essenziali e i non essenziali (proteina ideale), in modo da ottenere performance ottimali.

L'acqua viene somministrata sia con la razione alimentare, sia, in parte minore, attraverso un sistema di abbeveratoi automatici a succhiotto, nei quali l'erogazione è resa disponibile nel momento stesso in cui l'animale la richiede.

Pertanto, le tecniche di alimentazione e abbeveraggio dei suini sono annoverate fra le Migliori Tecniche Disponibili.

Spoglie animali

In azienda si riscontra un tasso di mortalità media inferiore al 3% e, generalmente, il titolare dell'azienda effettua varie ispezioni dei reparti più volte al giorno per controllare lo stato di salute degli animali.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di una cella frigorifera, che viene svuotata periodicamente da ditta specializzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Considerando la consistenza potenziale, pari a 2.593 capi suini, al lordo dei capi in infermeria, la produzione annuale di liquami suini dell'installazione IPPC è pari a circa 10.268 m³ e le acque captate dalle vasche di stoccaggio pari a 458 mc/anno.

I liquami prodotti dagli animali vengono stoccati o nelle fosse al di sotto dei pavimenti fessurati dei ricoveri (C1 e C2) o vengono convogliati nelle vasche di stoccaggio esterne.

Nella tabella che segue vengono indicate le strutture di stoccaggio presso l'installazione:

Struttura di stoccaggio	Volume totale (mc)	Volume (mc) (al netto del franco di sicurezza pari a 10 cm)
V1 (vasca circolare)	2.575	2.518
V2 (vasca circolare)	2.575	2.518
Sottogrigliato corsia esterna di defecazione ricoveri C1 e C2 – altezza 1m	569	569
Totale	5.719	5.605

All'atto della presentazione dell'istanza di riesame, le vasche destinate allo stoccaggio dei liquami sono coperte o con crosta naturale, coadiuvata dall'aggiunta di paglia (V1 – V2 circolari) o dal tetto e muretto in cemento armato (ricoveri C1 e C2 dotati di corsia esterna di defecazione con fossa sotto al pavimento grigliato).

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche delle coperture delle strutture di stoccaggio all'atto della presentazione dell'istanza di riesame:

Struttura di stoccaggio	Copertura
V1 e V2 (vasche circolari)	Crosta naturale, coadiuvata dall'aggiunta di paglia

Sottogrigliato corsia esterna di defecazione dei ricoveri C1 e C2	Tetto e muretto in c.a.
---	-------------------------

Lo stoccaggio a disposizione della ditta è **sufficiente** ad assicurare la prescritta permanenza di **180 giorni** dei liquami complessivamente prodotti nella configurazione relativa alla potenzialità dei capi al lordo dell'infermeria e del vuoto sanitario. Infatti, la capacità delle strutture di stoccaggio esterne (V1- V2) e di quelle del sottogrigliato dei ricoveri C1-C2 risultano sufficiente a garantire, rispettivamente i **171 e i 19 giorni**, di permanenza del liquame nelle medesime prima del loro spandimento sul suolo.

Al fine di valorizzare le caratteristiche fertilizzanti del liquame prodotto dall'allevamento e ridurre l'acquisto di concimi chimici di sintesi, l'Azienda prevede di avviare i liquami suini prodotti nell'installazione alle operazioni di **utilizzo agronomico sui terreni in propria disponibilità**.

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si rilevano i seguenti dati:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda, che alla data di adozione del presente atto ricadono prevalentemente nel Comune di Barge, quindi entro breve distanza dall'allevamento.

La distribuzione dei liquami avviene con spandimento a bassa pressione con barra montata posteriormente al carro botte.

Produzione ed uso dell'energia

Non sono installati in azienda impianti di produzione energia elettrica. L'energia è, pertanto, acquistata dalla rete ed utilizzata principalmente per l'illuminazione dei locali di stabulazione, per la distribuzione delle razioni, per il funzionamento dei sistemi di ventilazione e della cella frigorifera.

Per il riscaldamento dei locali destinati all'allevamento dei magroni nei periodi invernali, l'azienda dispone di n. 3 generatori di aria calda mobili (soffioni), alimentati a gasolio, di potenza termica pari a 45 kW/ciascuno. Il gasolio è principalmente utilizzato per le trattrici.

Il gasolio è stoccato in un serbatoio mobile in acciaio, di capacità utile pari a 3.000 l, fuori terra, dotato di bacino di contenimento e tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.

I consumi energetici dichiarati sono i seguenti:

Anno	capi medi	consumi energetici		consumi energetici specifici (Wh/ giorno per capo)	
		Gasolio (litri) – riscaldamento dei ricoveri (kWh)	Elettrici (kWh)	Termici (riscaldamento)	Elettrici
2014	2.378	3.791 litri - 0 kWh	27.406	0	31,6
2015	2.317	3.664 litri - 0 kWh	28.414	0	33,6
2016	2.319	3.572 litri – 0 kWh	29.077	0	34,4

I consumi di energia elettrica sono in linea con quanto indicato nelle linee guida italiane per l'identificazione delle MTD.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento (l'Azienda non effettua trattamenti del liquame).

La fase di preparazione della razione per i suini viene effettuata in apposito locale chiuso. Il mangime è totalmente acquistato dall'esterno e stoccato in silos verticali in vetroresina.

La ventilazione è naturale in tutte le porcilaie, ad eccezione del capannone A presso il quale è presente un sistema di ventilazione forzata costituito da n. 3 aspiratori, azionati manualmente, la cui portata massima è pari a 2.800 m³/h. I sistemi di apertura delle finestre presso le porcilaie A e B sono manuali, mentre, nei capannoni C1 e C2, le finestre sono in parte ad apertura manuale ed in parte ad apertura automatizzata, controllata da un sensore termico.

La Ditta ha stimato il flusso di ammoniaca dalla fase di stabulazione utilizzando i fattori emissivi indicati nel documento BREF ufficiale. I valori ottenuti, per la situazione di riferimento e per quella attuata presso l'allevamento, sono i seguenti:

- sistema di riferimento: 2.593 capi x 3 kg/capo anno = 7,8 t NH₃ /anno
- situazione aziendale: 2.593 capi x 2,2 kg/capo anno = 5,7 t NH₃ /anno
- riduzione rispetto al sistema di riferimento: - 27 %

Per quanto riguarda l'ammoniaca, è rispettato il limite BAT-AEL 0,1 - 2,6 kg NH₃ /posto animale/anno.

Per quanto riguarda il metano, l'ammoniaca e le polveri, per le fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento, la ditta ha calcolato le emissioni in atmosfera sulla base di dati di letteratura. I valori ottenuti riferiti all'allevamento di 2.593 capi sono riportati di seguito:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	5,7	5,1 (*)	-	2,4	13,2
CH ₄	10,4	14,7	-	0,01	25,1
Polveri			1,1		1,1

(*) stima considerata cautelativa sino a quando verrà mantenuta la crosta naturale come copertura delle vasche di stoccaggio liquame.

Per quanto concerne le emissioni odorigene, l'azienda comunica che, nel corso della durata dell'AIA, vista la particolare collocazione geografica, non ha mai avuto problemi di tale natura.

Uso dell'acqua e consumi idrici

Il fabbisogno idrico dell'installazione è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio dei suini, mediante abbeveratoi automatici a succhiotto, e la preparazione dei pasti (alimentazione ad umido). In misura minore, la ditta utilizza l'acqua per le utenze idrosanitarie (servizi igienici) e acqua ad alta pressione o idropulitrice per il lavaggio dei locali di stabulazione.

Dai dati di monitoraggio inviati dall'Azienda risulta un consumo idrico pari a circa 7.000 m³/anno.

Il consumo specifico calcolato dal Gestore per il 2016, pari ad 8,10 l/capo per giorno, è in linea con i valori riportati nel D.M. 29/01/2007 (per i suini: 5 – 15 litri/capo per giorno).

L'AIA prescriveva l'installazione di un misuratore volumetrico. Tale misuratore è stato installato, come desumibile dai dati di monitoraggio trasmessi.

L'acqua utilizzata proviene da due pozzi ad uso zootecnico ed il contatore è ubicato sulla tubazione finale nella quale viene convogliata l'acqua estratta da entrambi i pozzi.

Presso l'installazione risultano autorizzati – in capo alla Ditta proprietaria delle strutture (Società Al.CA.), con concessione preferenziale n. CN002155, n. 3 pozzi, dei quali n. 2 ad uso zootecnico e n. 1 ad uso agricolo. Il volume concesso per l'uso zootecnico, pari ad 8.377 mc/anno, è relativo alla somma dei 2 pozzi concessi ad uso zootecnico.

Scarichi acque reflue

Non sono intervenute modifiche rispetto alla situazione autorizzata.

Gli effluenti di allevamento non sono sottoposti a trattamento, bensì avviati ad utilizzazione agronomica. Le acque di lavaggio dei ricoveri, operazione effettuata con idropulitrice al termine di ogni ciclo di ingrasso, vengono stoccate in apposite vasche e gestite unitamente ai liquami. Pertanto, non sono presenti scarichi di acque reflue industriali.

All'interno dell'abitazione del conduttore dell'allevamento (fabbricato E), è presente il locale servizi igienici utilizzato dagli addetti, identificati nel conduttore medesimo e nei suoi familiari.

Le **acque reflue domestiche** provenienti dall'abitazione e dai servizi igienici utilizzati dagli operatori sono trattate in apposito sistema di depurazione e scaricate in pozzo perdente.

Relativamente alle acque meteoriche, la Ditta aveva provveduto ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

La Ditta, in ragione delle attività svolte, esclude il rischio di contaminazione delle acque meteoriche ricadenti sia su aree scoperte non pavimentate che su aree scoperte pavimentate. Le operazioni di pulizia dei piazzali, effettuata con frequenza settimanale, avvengono con spazzatura manuale.

I rifiuti sono depositati al coperto sotto tettoia.

La cisterna del gasolio è ubicata su superficie impermeabilizzata e sotto tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.

Il sistema di raccolta ed allontanamento delle acque di dilavamento meteorico della superficie scoperta pavimentata è costituito da 4 pozzetti di raccolta che, tramite una rete di condotte interrato, scaricano nei terreni ubicati a sud dell'azienda in un piccolo canale a cielo aperto.

L'unica operazione di lavaggio avviene in modo saltuario ed esclusivamente per la porzione di piazzale antistante l'abitazione. L'acqua di lavaggio termina all'interno della rete di condotte delle meteoriche.

Emissioni acustiche

Nel periodo intercorso dal rilascio dell'AIA non sono pervenute segnalazioni di problematiche legate alle emissioni acustiche.

Nell'ambito dell'istruttoria di riesame dell'AIA, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ha chiesto alla Ditta di trasmettere documentazione relativa alle emissioni acustiche dell'installazione. Il Gestore ha provveduto ad inoltrare quanto richiesto che è stato valutato positivamente dall'Organo tecnico competente (Cfr. nota prot. n. 52911 del 15/06/2018).

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione non sono presenti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, pertanto non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

È presente un serbatoio di stoccaggio del gasolio utilizzato per il riscaldamento dei locali di stabulazione ed il rifornimento dei trattori utilizzati per lo spandimento dei liquami. Si tratta di un serbatoio erogatore mobile in acciaio al carboni, di capacità utile pari a 3.000 l, fuori terra, conforme al DM 19/03/1990, dotato di bacino di contenimento e tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "alta"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

In merito alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (così come modificato dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46), sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014, trasmettendo documentazione di valutazione in esito alla quale ha concluso che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "alto" è dovuto, in particolare, alla profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT Conclusions

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola	SI	L'azienda si impegna ad implementare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) "non standardizzato" che preveda una politica aziendale volta al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e garantisca l'attuazione di specifiche procedure operative impatti ambientali derivanti dall'attività
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	Bat 2a: Nel raggio di 1 Km dall'insediamento non sono presenti recettori sensibili che necessitano di protezione. Bat 2b: Programmazione e attuazione di regolari corsi di formazione ed informazione del personale sulla corretta gestione degli aspetti ambientali. Saranno previsti incontri periodici di aggiornamento con tecnici specializzati. Bat 2c: predisposizione di un piano di gestione delle emergenze ambientali con relative procedure. Bat 2d: predisposizione di un programma di manutenzione delle strutture e delle attrezzature come da piano di monitoraggio e controllo aziendale con registrazione delle anomalie e degli interventi eseguiti. Bat 2e: stoccaggio in cella frigo con asportazione periodica delle carcasse ad opera di ditta esterna autorizzata.
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c	SI	Bat 3 a-b: l'azienda adotterà un tipo di alimentazione detto "per fasi" che consiste nel somministrare agli animali una dieta che soddisfi le esigenze nutrizionali ed energetiche in relazione alla fase di sviluppo. Un'alimentazione calibrata permette la riduzione dell'eccesso di proteine fornite con gli alimenti, assicurando che la quantità somministrata non

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 3d		<p>ecceda il reale fabbisogno alimentare. La composizione del mangime nei diversi periodi di allevamento in contenuto proteico % risulta in linea con quanto indicato nel documento di riferimento "Options for Ammonia Mitigation Guidance from the UNECE Task Force on Reactive Nitrogen" pubblicato da Centre for Ecology and Hydrology (CEH).</p> <p>Bat 3 c-d: la dieta integrata con aminoacidi sintetici (per esempio lisina, metionina, treonina, triptofano, valina) in modo da evitare carenze nel profilo degli aminoacidi ed enzimi per aumentarne la digeribilità</p>
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4 a - BAT 4 b - BAT 4 c	SI	<p>Bat 4a: L'azienda adotterà un tipo di alimentazione detto "per fasi" che consiste nel somministrare agli animali una dieta che soddisfi le esigenze nutrizionali ed energetiche in relazione alla fase di sviluppo. Un'alimentazione calibrata permette la riduzione dell'eccesso di proteine fornite con gli alimenti, assicurando che la quantità somministrata non ecceda il reale fabbisogno alimentare.</p> <p>Bat 4 b-c: Nei mangimi vengono aggiunti fitasi e fostati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente.</p>
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	<p>BAT 5a: l'azienda registra mensilmente il consumo d'acqua</p> <p>BAT 5b: l'azienda effettua ispezioni periodiche al sistema di adduzione, eliminando eventuali perdite.</p> <p>BAT 5c: l'azienda effettua la pulizia delle pavimentazioni durante il periodo di vuoto sanitario con idropulitrici ad alta pressione.</p> <p>BAT 5d: si segnala che i ricoveri sono attrezzati con abbeveratoi automatici a succhiotto con erogazione <i>ad libitum</i>.</p> <p>BAT 5e: i succhiotti vengano periodicamente verificati e sostituiti (qualora necessario) utilizzando quelli più idonei disponibili sul mercato.</p>
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5f	NO	<p>BAT 5f: il consumo d'acqua per la pulizia è trascurabile rispetto a quello consumato dai suini pertanto il riutilizzo dell'acqua piovana parrebbe non conveniente.</p>
BAT 8: uso efficiente dell'energia BAT 8a BAT 8b BAT 8c BAT 8d BAT 8e BAT 8f BAT 8g	SI, in parte	<p>BAT 8a: l'azienda non ha sistemi di raffreddamento. Durante i mesi invernali, saltuariamente, utilizza generatori ad aria calda.</p> <p>BAT 8b: l'azienda non effettua trattamento dell'aria. Dispone di controllo automatico dell'apertura delle finestre delle porcilaie C1 e C2 per la regolazione della temperatura.</p> <p>BAT 8c: le porcilaie A e B sono state ricavate in vecchi fabbricati dei primi anni del 900', dotate di</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 8h		<p>struttura portante in muratura (mattoni), che garantisce un buon isolamento sia in estate che in inverno. Le porcilaie C1 e C2 realizzate negli anni '70 invece hanno pareti in muratura (mattoni semi pieni) non coibentate e copertura in pannello grecato coibentato.</p> <p>BAT 8d: l'azienda già da tempo sta progressivamente sostituendo l'illuminazione non più funzionante con dispositivi ad alta efficienza.</p> <p>BAT 8e, f: non applicata.</p> <p>BAT 8g: non applicabile.</p> <p>BAT 8h: l'azienda utilizza la ventilazione naturale in tutti i capannoni, ad eccezione della porcilaia A in cui è presente anche un sistema di ventilazione forzata a supporto della ventilazione naturale.</p>
BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	<p>BAT 9: L'azienda non ha mai avuto problematiche legate alle emissioni sonore durante la sua attività. Il recettore più vicino è posto a 250 m in direzione NE, il centro abitato più vicino (Fraz. San Martino di BARGE) si trova a circa 2,5 km.</p>
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche <ul style="list-style-type: none"> - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f 	IN PARTE	<p>BAT 10a: Azienda esistente.</p> <p>BAT 10b: nell'allevamento l'ubicazione delle attrezzature pare già tale da contenere le emissioni di rumori: i silos di stoccaggio sono adiacenti ai locali adibiti a "cucina"</p> <p>BAT 10c: l'allevamento viene gestito da personale qualificato e preparato che rispetta le misure operative indicate. Si consideri che la chiusura delle porte avviene anche per ovvi motivi di controllo delle temperature e di corretto flusso dell'aria all'interno dei ricoveri.</p> <p>BAT 10d: l'azienda al momento della sostituzione delle attrezzature di prassi ne acquista di nuove a basso livello di emissione sonora.</p> <p>BAT 10e: le attrezzature rumorose della cucina si trovano all'interno di un locale chiuso.</p> <p>BAT 10f: non applicata.</p>
BAT 11: ridurre emissioni di polveri <ul style="list-style-type: none"> - BAT 11a - BAT 11b - BAT 11c 	IN PARTE	<p>BAT 11a: fra le tecniche citate si segnala che l'azienda non utilizza la lettiera come stabulazione, applica l'alimentazione ad libitum, l'alimento viene fornito in forma liquida e utilizza la ventilazione forzata solo nella porcilaia A.</p> <p>BAT 11b: non applicata.</p> <p>BAT 11c: non applicata. La ventilazione forzata è presente solo nella porcilaia A.</p>
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano	NO	<p>BAT 12: L'azienda comunica di non ha mai avuto problematiche legate agli odori durante la sua attività.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
di gestione degli odori BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche <ul style="list-style-type: none"> - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g 	IN PARTE	<p>BAT 13a: l'allevamento è esistente</p> <p>BAT 13b: l'allevamento avviene su PPF con periodica pulizia del pavimento pieno. Gli effluenti sfiorano in continuo dalle vasche sottogrigliato verso le vasche di stoccaggio nel caso delle porcilaie C1 e C2. Per le porcilaie A e B, si prevede l'estrazione del liquame tramite pompaggio in carro botte al raggiungimento di un'altezza in vasca di 30 cm.</p> <p>BAT 13c: in riferimento alle condizioni di scarico dell'aria esausta dai ricoveri, la ditta ritiene che le altezze, i sistemi di ventilazione ed i sistemi automatici di controllo della temperatura dei ricoveri siano già sufficienti vista la localizzazione isolata dell'allevamento.</p> <p>BAT 13d: non applicato all'unico sistema di ventilazione forzata presente presso la porcilaia A</p> <p>BAT 13e: le strutture di stoccaggio risultano dotate di crosta naturale superficiale. Il liquame viene miscelato solo durante i periodi di spandimento.</p> <p>BAT 13f: non applicato. In passato, l'azienda ha valutato di realizzare un impianto di digestione anaerobica, ma l'intervento non è risultato economicamente compatibile con la tipologia di liquame da trattare.</p> <p>BAT 13g: la ditta utilizza uno spandimento con tecnica rasoterra ed interrimento rapido.</p>
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame <ul style="list-style-type: none"> - BAT 16a <ul style="list-style-type: none"> • BAT 16a.1 • BAT 16a.2 • BAT 16a.3 - BAT 16b <ul style="list-style-type: none"> • BAT 16b.1 • BAT 16b.2 • BAT 16b.3 - BAT 16c 	SI	<p>Bat 16a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bat 16a.1: le due vasche di stoccaggio presentano una superficie pari a 573 mq (diametro 27 m) ed una altezza pari a 4,5 m per un volume lordo pari a 2.578 mc/ciascuna. • Bat 16a.2: si consideri che le vasche di stoccaggio per la maggior parte dell'anno contengono liquame ad un livello inferiore al colmo pertanto l'azione del vento è sicuramente limitata. • Bat 16a.3: il liquame viene mescolato solamente durante i periodi di spandimento (essenzialmente primavera ed autunno). <p>Bat 16b: l'azienda ormai da alcuni anni adotta una copertura delle vasche di stoccaggio mediante crosta naturale, coadiuvata dall'aggiunta di paglia. L'azienda, alla luce delle ormai imminenti normative sul miglioramento della qualità dell'aria (DGR n. 13-5132 del 05/06/2017), si impegna a migliorare l'efficacia della crosta con l'immissione di argilla espansa (Cfr. Relazione Tecnica Integrativa datata</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		23/11/2017). Bat 16 c: l'azienda non effettua l'acidificazione del liquame.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20g - BAT 20h	SI	Bat 20a: la ditta dispone di terreni per lo spandimento collocati in area di pianura con pendenze compatibili con lo spandimento di matrici liquide. Bat 20b-c: il DPGR 10R/2007 e s.m.i., prevede dei divieti di spandimento sia spaziali che temporali che tengono conto, in talune aree, anche delle precipitazioni previste (es. Bollettini spandimento per ZVN); inoltre molti Regolamenti di Polizia Rurale adottati dai singoli comuni prevedono limiti ancora più stringenti. Bat 20d: l'azienda utilizza il liquame nel rispetto degli asporti delle singole colture praticate, evitando lo spandimento nei momenti in cui le condizioni del suolo non permettono un utilizzo efficiente del liquame. Bat 20e: l'utilizzo del liquame avviene prevalentemente in pre- semina delle colture quando la richiesta di nutrienti è alta. Bat 20f: durante ed al termine dello spandimento l'operatore controlla l'appezzamento ed il lavoro svolto al fine di verificare la presenza di eventuali deflussi di liquame. Bat 20g: il prelievo del liquame avviene mediante pozzetto di carico dotato di galleggiante, per il controllo del livello. Bat 20h: i macchinari vengono sottoposti a manutenzione periodica al fine di assicurarne il corretto funzionamento.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 21a - BAT 21b - BAT 21c - BAT 21d - BAT 21e	SI	Bat 21a: l'azienda non effettua la diluizione del liquame. Bat 21b/c/d: l'azienda adotta una tecnica di spandimento a bassa pressione con barra montata posteriormente al carro botte, seguita da interrimento rapido. La tecnica risulta annoverata fra quelle elencate al paragrafo 4.8.1 delle Bat Conclusions Bat 21e: l'azienda non effettua acidificazione del liquame.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	Bat 22: l'incorporazione del liquame avviene entro le 4 ore; 12 ore qualora le condizioni non siano propizie ad un'incorporazione più rapida.
BAT 23: ridurre le	SI	Bat 23: effettuata la stima con dati di letteratura e

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento		fattori emissivi delle BREF
BAT 30: ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini - BAT 30a - BAT 30b - BAT 30c - BAT 30d - BAT 30e	SI	<p>Bat 30a: Porcilaia A e B: pavimento parzialmente fessurato (PPF), con fosse sottostanti. La rimozione del liquame avviene ogni 3-4 giorni, al raggiungimento dei 30 cm di accumulo, con carro botte verso le vasche di stoccaggio. Le fosse sottogrigliato vengono dotate di asta graduata sul fondo dei sottogrigliati. Il sistema può essere ricondotto alla BAT a.5. Si ricorda inoltre che l'azienda applica un'alimentazione a ridotto contenuto di proteina grezza, multifase, con l'aggiunta di amminoacidi essenziali e quindi anche la tecnica a.0 risulterebbe accettabile.</p> <p>Porcilaia C1-C2: pavimento parzialmente fessurato (PPF), con fossa sottostante utilizzata per solo 1 m; il liquame sfiora in automatico a tale altezza mediante una tubazione fissa verso le vasche di stoccaggio. Il sistema può essere ricondotto alla BAT a.5.</p> <p>Bat 30b-c-d-e: non applicabile</p> <p>Bat –AEL: tutte le stabulazioni sopra indicate possono essere ricondotte alla Tecnica "Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante" del BREF allevamenti che indica un fattore di emissione per suini grassi fra 1,8-2,4 kg NH₃/posto x anno. Il fattore di emissione è nel range previsto dalla Tabella 2.1 delle Bat <i>Conclusions</i>.</p>

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

Per migliorare la gestione dell'estrazione del liquame dai sottogrigliati, l'azienda prevede di installare aste graduate sul fondo dei sottogrigliati dei ricoveri A e B al fine di procedere allo svuotamento con carro botte al raggiungimento dei 30 cm di accumulo. Con la relazione tecnica integrativa datata 23/11/2017, la Ditta ha documentato l'avvenuto acquisto di n. 4 aste metriche, pertanto, per detto intervento, non si stabiliscono tempistiche di attuazione.

Relativamente alle emissioni di ammoniaca dalle n. 2 vasche circolari di stoccaggio dei liquami, all'atto della presentazione dell'istanza di riesame l'azienda adottava una copertura mediante crosta naturale, coadiuvata dall'aggiunta di paglia. Tale tecnica di copertura galleggiante può rientrare tra quelle riportate nella BAT 16 b.3 qualora il rimescolamento, il riempimento e/o lo

Allegato 1 – pag. 21

svuotamento non rendano instabile il crostone naturale. Al riguardo, l'Azienda ha dichiarato che la crosta non crea alcun tipo di problema durante lo riempimento e lo svuotamento delle vasche, operazioni che avvengono lentamente.

Ad ogni buon conto, nelle more dell'approvazione del piano Regionale per la Qualità dell'Aria, con la relazione tecnica integrativa datata 23/11/2017, la Ditta si è impegnata a migliorare l'efficacia della crosta con l'immissione di argilla espansa granulare all'interno delle vasche di stoccaggio ed ha documentato l'avvenuta immissione di argilla espansa nelle vasche medesime.

In proposito, pertanto, si prende atto che la tecnica di **copertura** individuata dal gestore è di tipo **galleggiante con argilla espansa**.

Inoltre, dal momento che, ai fini di una copertura efficace, il Bref raccomanda uno spessore di 10-12 cm, si ritiene opportuno stabilire:

- il termine del 21/02/2021 per aumentare fino a 10-12 cm lo spessore del materiale di copertura, ovvero completare la realizzazione di un diverso sistema di copertura, conforme alle Bref del 2017 ed alle BAT *Conclusions*, con esclusione della crosta;
- che già a decorrere dall'annualità in corso, nell'ambito del PMC venga relazionato circa gli accorgimenti messi in atto per assicurare una buona efficacia della copertura medesima, indicando i reintegri effettuati.

La verifica dell'integrità delle coperture può essere condotta, secondo quanto dichiarato dal Gestore (Cfr. relazione tecnica integrativa datata 23/11/2017, pag. 2), mediante una scala portatile a norma.

In merito alle operazioni di riempimento, rimescolamento e svuotamento delle vasche, si ritiene di stabilire:

- il termine del 31/12/2019 per relazionare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo nel merito degli accorgimenti adottati per limitare al minimo le interferenze sullo strato di copertura;
- una specifica prescrizione finalizzata ad evitare che le predette operazioni rendano inefficace la copertura.

In merito all'incorporazione nel suolo del liquame, alla luce di quanto previsto dalle BAT *Conclusions* si ritiene di prescrivere che l'interramento debba essere normalmente effettuato entro le 4 ore, e che l'eventuale insorgenza di condizioni non propizie tali da determinare un interrimento entro 12 ore debba essere di volta in volta comunicata, per i terreni interessati, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune competente per territorio.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento intensivo di suini da ingrasso**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **2.593 posti (suini > 30 kg)**, al lordo dei capi in infermeria, con particolare riferimento ai posti magroni e suini da ingrasso riportati nel paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo, deve essere attuato **entro e non oltre il 21/02/2021**;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "*Caratteristiche dell'installazione*". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 9;
 - 6.2. **presso tutti i ricoveri dev'essere possibile verificare – in ogni momento – il livello di riempimento delle fosse sottogrigliato**, ed i liquami devono essere allontanati frequentemente in modo che non si verifichi un accumulo di effluenti;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta

salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;

- 9) la Ditta ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità;**
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'installazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) per le vasche di stoccaggio fuori terra (V1 e V2):
 - 1.1. dev'essere sempre possibile verificare lo stato della copertura, in condizioni di sicurezza;
 - 1.2. le operazioni di riempimento, rimescolamento e svuotamento delle vasche devono essere sempre condotte con modalità operative che non rendano inefficace la copertura; in particolare, **entro il 31/12/2019** dev'essere relazionato alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo nel merito degli accorgimenti adottati per limitare al minimo le interferenze sullo strato di copertura in occasione delle predette operazioni;
 - 1.3. **entro e non oltre il 21/02/2021**, la copertura delle due vasche di stoccaggio esistenti, realizzata in argilla espansa, deve essere incrementata sino al **raggiungimento di uno spessore minimo di almeno 10-12 cm di argilla espansa**; in alternativa, entro il medesimo termine, dovrà essere completata la realizzazione di un diverso sistema di copertura, conforme alle Brevetti del 2017 ed alle BAT *Conclusions* (con esclusione della crosta);

- 2) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 3) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 4) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere sempre tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD**; le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Deve essere sempre assicurato l'**interramento dei liquami distribuiti entro le 4 ore** e l'eventuale insorgenza di condizioni non propizie - tali da determinare un interramento entro 12 ore - deve essere di volta in volta comunicata, per i terreni interessati, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune competente per territorio;
- 5) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Società Agricola LA PINETA ss – Barge, Via Cardè, 26, Casc. Anime				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1 ÷ D4	PORCILAIE A, B, C1 E C2 (finestre laterali, portoni, cupolini)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	PAVIMENTO PARZIALMENTE FESSURATO CON FOSSA DI RACCOLTA DEGLI EFFLUENTI ACCUMULO DI LIQUAMI IN FOSSA NON SUPERIORE A 30 cm presso i ricoveri A e B ed 1 m presso i ricoveri C1 e C2
D5 ÷ D6	STOCCAGGIO EFFLUENTI (vasche circolari V1 e V2)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA GALLEGGIANTE CON ARGILLA ESPANSA
D7	SERBATOIO FUORI TERRA PER STOCCAGGIO GASOLIO (capacità 3.000 l)	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	
D8 ÷ D11	SILOS ESTERNI STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	
D 12	SPANDIMENTO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	SPANDIMENTO CON BANDA A RASO TERRA INTERRAMENTO ENTRO E NON OLTRE 4 ORE DALLA DISTRIBUZIONE (l'eventuale insorgenza di condizioni non propizie - tali da determinare un interramento entro 12 ore - deve essere di volta in volta comunicata, per i terreni interessati, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune competente per territorio)

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

Gli scarichi connessi con l'attività dell'azienda sono i seguenti:

N° totale punti di scarico finale – 2

N° Scarico finale ²	Scarico parziale ³	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ⁴	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁵	Descrizione	Limiti di emissione
S1	D	Abitazione Servizi igienici operatori	periodico	150	SSU	Pozzo Perdente	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (*). Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977. (*) ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 101, c.7, lett. e) e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 14, c.3
MS2	M	Acque meteoriche di dilavamento piazzali	occasionale	-	AS	Fosso irriguo	Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i..

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

⁴ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁵ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 9) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 10) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 11) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;

- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, compost ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) é fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale. I valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle A, B e C.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Barge (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 05/08/2004, aggiornato con D.C.C. n. 34 del 30/04/2009) e sue eventuali varianti.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella C: valori limite differenziali di immissione

TEMPI DI RIFERIMENTO	
diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
5 dB	3 dB

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

Società Agricola LA PINETA s.s. - Barge

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	3
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	4
GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)	5
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore).....	6
RIFIUTI (controlli a carico del gestore).....	6
USO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore).....	8
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore).....	9
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE.....	9

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero di capi prodotti suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi suddivisi per categoria	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento..

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale	<p>In quanto discendente all'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i>, questo monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021.</u></p> <p>Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure</p> <p>Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

Allegato 2 – pag. 4

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	-	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro delle fertilizzazioni, dedicato allo scopo, delle quantità degli appezzamenti sui quali sono distribuiti gli effluenti zootecnici	-	30 giorni dall'effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico	Registro sempre presente presso l'allevamento da conservare per almeno 5 anni.
Efficienza copertura vasche di stoccaggio dei liquami	Misura spessore copertura in argilla espansa e reintegro	m m ³	Annotazione misurazioni spessore copertura in argilla espansa e trasmissione fatture argilla espansa reintegrata, con indicazione dei m ³ immessi	Vasche di stoccaggio con copertura in argilla espansa	Annuale	Trasmettere un rendiconto della verifica dell'efficienza della copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami, con i reintegri effettuati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento..

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per riscaldamento	Misura diretta discontinua	litri o mc	-	-		
Consumo di gasolio per autotrazione	Misura diretta discontinua	litri o mc	-	-		
Consumo di energia termica per riscaldamento	Calcoli sulla base dei consumi di combustibile per riscaldamento	MWh	-	-		
Consumi specifici di energia termica per riscaldamento	Calcoli sulla base dei consumi per riscaldamento	Wh/giorno* capo	-	-	Annuale	
Consumi specifici di energia elettrica	Calcoli sulla base dei consumi di energia elettrica		-	-		

RIFIUTI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Rifiuti prodotti nell'installazione	Misura diretta discontinua	Kg e/o m ³	-	Rifiuti prodotti	Riepilogo: annuale	Quantitativo di rifiuti prodotti per ogni codice C.E.R. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

USO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Letture misuratore di portata/volume	Misuratore di portata/volume	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007 e/o Bref 2017	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	<p>In quanto discendente all'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i>, questo monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021.</u></p> <p>Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali</p> <p>oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente all'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , questo monitoraggio deve essere effettuato a decorrere almeno dal 01/01/2021. Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 2 – pag. 9